

Oggetto: Regolamento sullo stato giuridico e sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori della SISSA - modifiche

IL DIRETTORE

Visto il D.P.R. 10.01.1957, n.3;
Visto il D.P.R. 11.07.1980, n.382;
Vista la legge 09.05.1989, n.168;
Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n.165 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 30.06.2003, n.196, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2018, n.101, che recepisce il Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. GDPR);
Vista la legge 30.12.2010, n.240;
Visto lo Statuto della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, emanato con D.D. n.40 del 18.01.2012 e pubblicato sulla G.U. n.36 del 13.02.2012, in vigore dal 28.02.2012;
Visto il D.L. 09.01.2020, n.1, convertito, con modificazioni dalla legge 05.03.2020, n.12 e, in particolare l'art.1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
Richiamato il D.D. n.820 del 05.10.2023, con cui è stato emanato, con modifiche, il Regolamento sullo stato giuridico e sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori della SISSA;
Viste le deliberazioni assunte dal Senato Accademico nella riunione del 21.01.2025 e dal Consiglio di Amministrazione nell'adunanza del 28.01.2025;
Ritenuto di dover provvedere;

DECRETA

Art. 1 - di emanare, con modificazioni, il Regolamento sullo stato giuridico e sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste, che costituisce parte integrante del presente decreto e che sostituisce integralmente il Regolamento già emanato con modificazioni con D.D. n.820 del 05.10.2023.

Art. 2 - di stabilire che il Regolamento entri in vigore nell'anno accademico in corso.

Art. 3 - di dare adeguata pubblicità del presente provvedimento mediante pubblicazione all'Albo Ufficiale della Scuola e sul sito web della SISSA alla pagina dedicata ai Regolamenti.

Art. 4 - di incaricare l'Ufficio gestione e sviluppo risorse umane dell'esecuzione del presente provvedimento.

IL DIRETTORE
Prof. Andrea Romanino
(firmato digitalmente)

\aclaplal

REGOLAMENTO SULLO STATO GIURIDICO E SUI DOVERI ACCADEMICI DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI DELLA SISSA

Premessa

Obiettivo del presente documento è quello di riassumere in maniera organica le principali norme dell'ordinamento universitario in tema di diritti, doveri e obblighi di servizio dei professori e ricercatori universitari, in considerazione della complessità della normativa di riferimento e dei ripetuti interventi legislativi.

L'uso del genere maschile per indicare i soggetti destinatari del presente Regolamento è da intendersi riferito a entrambi i generi.

Articolo 1 - Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità di assolvimento da parte dei professori e dei ricercatori universitari della SISSA dei loro doveri accademici in applicazione e nel rispetto delle disposizioni sul loro stato giuridico, ai sensi della normativa in vigore che possono ricondursi a tre categorie di attività: **didattica, ricerca e gestionale**.
2. Il presente Regolamento disciplina altresì le modalità per l'autocertificazione e la verifica dell'effettivo svolgimento delle attività didattiche e di servizio agli studenti da parte dei ricercatori a tempo determinato.

PARTE I – DOVERI DIDATTICI E DI RICERCA

Articolo 2 - Doveri didattici dei professori e dei ricercatori

1. I professori universitari sono tenuti ad assicurare annualmente, nell'ambito degli obiettivi definiti dalle competenti strutture e nelle forme di coordinamento esercitate dalle stesse, e secondo le specifiche determinazioni di cui ai successivi commi, lo svolgimento dei compiti didattici e delle connesse attività di verifica e di servizio agli studenti di rispettiva pertinenza, inclusi l'orientamento e il tutorato.
2. I professori di ruolo riservano annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, non meno di 350 ore se in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore se in regime di tempo definito.

3. I ricercatori di ruolo riservano annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, fino a 350 ore se in regime di tempo pieno e fino a 200 ore se in regime di tempo definito.
4. I ricercatori a tempo determinato riservano annualmente allo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti 350 ore per il regime a tempo pieno e 200 ore per il regime a tempo definito.
5. Le attività di cui ai commi da 2 a 4 che precedono sono rendicontate e verificate secondo gli standard e le modalità definiti negli articoli seguenti.
6. In ragione delle finalità istituzionali e dell'organizzazione didattica della Scuola, caratterizzata, in quanto istituzione ad ordinamento speciale nonché scuola di dottorato, dallo stretto rapporto tra didattica e ricerca, dalla elevata percentuale di dottorandi per docente e dall'obiettivo formativo di guidare allieve/i nell'attività di ricerca in tutti gli anni di corso, individuando soluzioni didattiche personalizzate per ciascun allieva/o, il numero minimo di ore annue che ciascun professore è tenuto a riservare alla didattica per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste e dettagliate nell'art. 3 lettere a1) e a2), secondo le determinazioni assunte, acquisito il suo parere, ai sensi del successivo art. 4, è pari a 60 ore in caso di tempo pieno, ovvero pari a 40 ore in caso di tempo definito. Sono fatte salve le eventuali riduzioni dei compiti didattici attribuiti in relazione agli incarichi gestionali o di ricerca ai sensi dell'art. 6. Resta fermo che le ore dedicate alle forme di insegnamento nel senso sopra indicato, fino al numero di 120 in caso di tempo pieno, e di 80 in caso di tempo definito, sono da considerarsi ricomprese nei compiti didattici che possono essere richiesti alle professoressse e ai professori senza dare luogo a retribuzioni aggiuntive.
7. Ai ricercatori di ruolo, sia a tempo pieno che definito, previo loro consenso, possono essere assegnati corsi di insegnamento a parziale o totale sostituzione delle attività didattiche integrative. In questo caso ad essi è attribuito il titolo di professore aggregato per l'anno accademico in cui svolgono tali corsi e moduli. L'affidamento ai ricercatori di ruolo di corsi di insegnamento può essere retribuito, previa verifica delle disponibilità di bilancio e secondo i parametri definiti dal Consiglio di Amministrazione. Ai ricercatori di ruolo, sia a tempo pieno che definito, previo loro consenso, possono

essere assegnati compiti gestionali a parziale o totale sostituzione delle attività didattiche integrative.

8. I professori e ricercatori della SISSA sono tenuti a svolgere personalmente le attività didattiche per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste a loro attribuite. Qualora per ragioni di salute o di ufficio, o per altro legittimo impedimento, il professore o ricercatore non possa momentaneamente assolvere i compiti di cui sopra, questi devono essere assunti, su richiesta del docente stesso, da altra persona titolata, o rinviati. In quest'ultimo caso il professore responsabile dell'attività didattica deve provvedere affinché ne sia data tempestiva comunicazione agli studenti. Se la durata dell'assenza è superiore a una settimana, deve esserne informato il Coordinatore del Corso di Dottorato e/o il Coordinatore del Corso di Laurea, al quale spetta verificare la congruità della soluzione temporanea adottata e comunque provvedere affinché sia garantita la continuità dell'insegnamento, investendo, se del caso, i competenti organi di Area.

Articolo 3 – Definizione dei compiti didattici

1. Ai fini del presente regolamento i compiti didattici si articolano nello svolgimento delle seguenti tipologie di attività:
 - a1) insegnamento di corsi e seminari che costituiscono un corso curricolare;
 - a2) insegnamenti, di norma individuali, impartiti durante l'attività di formazione alla ricerca ai dottorandi in supervisione, che consistono sia nell'impartire nozioni necessarie al progetto di ricerca che in forme di apprendimento attraverso l'esperienza collaborativa;
 - b) attività didattica derivata funzionale all'insegnamento, quale ad esempio preparazione delle lezioni e del materiale didattico, verifica dell'apprendimento e accertamento del profitto del corso, coordinamento delle attività didattiche e integrative, preparazione e progettazione delle iniziative formative, tutoraggio e assistenza ad allieve/i dei corsi assegnati, ecc.;
 - c) attività didattica integrativa finalizzata all'acquisizione di competenze trasversali, esperienze teorico-pratiche di tipo specialistico o di approfondimento, o di formazione interdisciplinare, ivi comprese esercitazioni, attività di laboratorio, visite guidate, seminari, workshop, attività trasversali comuni ai corsi; attività rivolte alle allieve e agli allievi allo scopo di agevolarli e supportarli durante il percorso di studi, migliorandone

le condizioni (es. attività di orientamento, in qualità di Ombudsperson, assistenza diretta alle allieve e agli allievi nelle attività di ricerca e di laboratorio o nella preparazione delle tesi e degli esami);

- d1) tutoraggio di dottorandi in supervisione;
 - d2) supervisione di studenti di dottorato e laurea magistrale non iscritti a corsi SISSA, purché nell'ambito di attività didattiche formalizzate e validate dagli Organi della Scuola;
 - d3) partecipazione alle commissioni per l'esame di ammissione, per gli esami di passaggio d'anno, per gli esami finali nonché partecipazione e supporto ad ogni altra commissione di selezione e valutazione con riferimento alle attività delle studentesse e degli studenti della Scuola e nell'ambito di attività didattiche in collaborazione con la SISSA;
 - d4) altre attività istituzionali associate alla didattica, quali ad esempio attività didattiche di divulgazione scientifica o corsi di orientamento universitario organizzati dalla Scuola, partecipazione ai Collegi Dottorali.
2. Le attività didattiche per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste, ai sensi dell'art.14, co.6-sexies del D.L. 30.04.2022, n.36, convertito nella Legge 79/2022, consistono nelle attività indicate alle lettere a1) e a2).

Articolo 4 - Programmazione, autocertificazione e verifica dei compiti didattici

1. Sono fasi del processo la programmazione, l'autocertificazione e la verifica.
2. Nella fase di programmazione il Consiglio di Area di afferenza, su proposta del Collegio del Corso di Studio attribuisce al professore o ricercatore i compiti didattici rientranti nella programmazione del corso di studio, anche in considerazione degli incarichi gestionali, fino al raggiungimento delle ore previste per ciascuna categoria, secondo gli standard definiti dalla tabella 1 allegata al presente Regolamento di cui fa parte integrante. Nel caso in cui un corso non venga attivato o si renda necessario rivedere la programmazione definita, il Consiglio di Area provvede ad assegnare ulteriori compiti didattici, fino al raggiungimento delle ore previste per ciascuna categoria.
3. Al termine del periodo di riferimento il professore o ricercatore provvede ad autocertificare le attività svolte, segnalando eventuali variazioni rispetto a quanto definito in sede di programmazione, attraverso la produzione della *"Relazione annuale*

sui compiti didattici e di servizio agli studenti". L'autocertificazione è eseguita su appositi registri, consultabili dal Coordinatore di Area di appartenenza e dal Coordinatore del Corso di Dottorato e dal Coordinatore del Corso di Studio. Entro 60 giorni dal termine dell'anno accademico i registri devono essere trasmessi al Direttore perché avvii le operazioni di monitoraggio e verifica.

4. Il Coordinatore di Area verifica, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento, lo svolgimento delle attività autocertificate dal docente. In caso di esito positivo della verifica provvede a chiudere la procedura e ad inviare la relazione sottoscritta al Direttore. In caso di esito negativo lo segnala tempestivamente al Direttore.
5. Il Direttore dispone la verifica, anche a campione, delle relazioni ricevute.

Articolo 5 - Certificazione dell'attività di didattica, ricerca e gestionale svolta a favore di Progetti esterni

1. I professori e ricercatori universitari della SISSA - nel caso in cui facciano parte di gruppi di ricerca di progetti finanziati da Enti esterni che richiedano la rendicontazione del tempo dedicato allo svolgimento dell'attività stessa - sono tenuti ad autocertificare tutte le attività svolte (didattica, ricerca e gestionale), tramite la compilazione di time-sheet integrati.
2. L'autocertificazione è eseguita su appositi registri, consultabili dal Coordinatore di Area di appartenenza e dagli Uffici interessati.
3. I citati time-sheet dovranno essere trasmessi all'Ufficio Gestione Progetti di norma con cadenza trimestrale. Qualora la rendicontazione lo richieda la consegna dovrà rispettare le diverse scadenze.

Articolo 6 - Riduzioni del carico didattico per incarichi istituzionali, gestionali e di ricerca

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 7, della Legge 240/2010 e s.m.i. ai professori e ricercatori di ruolo possono essere attribuite le riduzioni relative ai carichi didattici indicati nella tabella 2, allegata al presente Regolamento di cui fa parte integrante.

2. Il Senato Accademico può deliberare, su proposta dell'Area di afferenza del docente, riduzioni parziali dell'attività didattica per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste in relazione allo svolgimento di progetti di ricerca di particolare rilevanza, fino ad un massimo di 60 ore.
3. A coloro che si avvalgono delle riduzioni di cui al presente articolo non possono essere attribuiti affidamenti retribuiti ai sensi dell'articolo 23, comma 2, della legge 240/2010.
4. Il Senato Accademico può deliberare, su proposta dell'Area di afferenza del ricercatore a tempo determinato, riduzioni parziali o totali dell'attività didattica in relazione alla partecipazione a progetti di ricerca finanziati da enti esterni.
5. I ricercatori universitari possono essere esentati dallo svolgimento di attività didattica in caso di attribuzione di rilevanti incarichi gestionali.
6. Nell'anno accademico della prima presa di servizio del professore di ruolo o del ricercatore a tempo determinato e, se la presa di servizio avviene dopo l'approvazione della programmazione didattica, anche nell'anno accademico successivo, le attività didattiche sono considerate assolte dalla preparazione in prima istanza dei corsi e dei progetti di ricerca da affidare agli studenti in supervisione, compatibilmente con le necessità dei Collegi dei Docenti.
7. I professori di ruolo, nei 3 anni di servizio antecedenti alla data di quiescenza, durante i quali la supervisione di nuovi studenti presi in carico non potrebbe essere portata a termine, sono tenuti a riservare 60 ore alle attività didattiche per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste e complessivamente 150 ore totali ai compiti didattici.

Articolo 7 - Frode scientifica

1. I docenti e ricercatori della SISSA sono tenuti a svolgere le proprie ricerche e comunicare i relativi risultati in un regime di veridicità dei risultati scientifici ottenuti.
2. In caso di presunta frode scientifica, la stessa sarà segnalata al Direttore o al vice-Direttore.

PARTE II – DOVERI ISTITUZIONALI

Articolo 8 - Partecipazione agli organi collegiali

1. La partecipazione alle sedute degli organi collegiali, delle strutture di pertinenza e/o della Scuola costituisce un dovere accademico che professori e ricercatori sono tenuti ad assolvere, salvo eccezionali e giustificati motivi derivanti da superiori obblighi d'ufficio, improrogabili attività scientifiche che non consentano nemmeno la partecipazione da remoto, qualora prevista, nonché ragioni di forza maggiore.
2. Le eventuali assenze vanno giustificate per iscritto al responsabile dell'organo collegiale prima dell'inizio della relativa seduta. Il protrarsi di assenze ingiustificate costituisce oggetto di richiamo da parte del responsabile dell'organo collegiale e, in caso di recidiva, motivo per l'avvio di procedimento disciplinare da parte del Direttore.

Articolo 8-bis - Altri doveri istituzionali

1. La partecipazione alle attività della Scuola previste dalla legge, promosse dal Ministero, dall'Anvur o da altre istituzioni competenti, quali ad esempio la partecipazione alle attività di valutazione della Scuola nel suo complesso o nelle sue diverse articolazioni organizzative, o la partecipazione alle iniziative formative in materia di salute e sicurezza sul lavoro come definite dal datore di lavoro in relazione alla specifica attività che si è chiamati a svolgere nell'ambito del rapporto di lavoro, costituisce dovere istituzionale.

PARTE III – RAPPORTO GIURIDICO

Articolo 9 - Opzione tra regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito

1. L'opzione tra regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito è esercitata all'atto della presa di servizio e può essere modificata con domanda da presentare al Direttore almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere il nuovo regime. Il regime prescelto deve essere mantenuto per almeno un anno accademico.

Articolo 10 - Assenze per malattia

1. Ai sensi del D.L. n. 98/2011, convertito in Legge n. 111/2011 ai professori e ricercatori universitari, vengono applicate alcune norme previste per il personale

contrattualizzato nei casi di assenza per malattia (art. 16, comma 10). In particolare, viene sancita l'applicabilità anche a detto personale della disciplina in materia di controlli dovuti ad assenza per malattia e le fasce di reperibilità.

2. Il docente è tenuto pertanto a comunicare tempestivamente l'assenza per malattia alle strutture di afferenza e all'Ufficio competente, che rimangono responsabili per gli aspetti di rispettiva pertinenza, anche ai fini di disporre il controllo e il collocamento in congedo e/o aspettativa per motivi di salute, e a far recapitare la certificazione attestante l'assenza per malattia.

Articolo 11 - Congedi per motivi di studio, ricerca scientifica e aspettativa ex art.7 della L.240/10 di professori e ricercatori di ruolo

1. I professori e ricercatori possono usufruire di periodi di congedo per motivi di studio e di ricerca scientifica, come specificato al comma 2 del presente articolo, non oltre il compimento del trentacinquesimo anno di anzianità di servizio.

2. I congedi che possono essere richiesti sono:

a. Congedo ai sensi dell'art. 17 D.P.R. 382/1980 (con assegni)

Può essere richiesto da professori universitari di prima e seconda fascia per potersi dedicare ad esclusive attività di ricerca scientifica presso istituzioni di ricerca italiane, estere ed internazionali. L'anno non può essere frazionato in più periodi: l'eventuale rientro anticipato impegna comunque un anno ai fini di quanto sopra previsto.

L'autorizzazione può essere concessa al medesimo soggetto per un periodo complessivamente non superiore a due anni accademici in un decennio.

b. Congedo per motivi di studio o di ricerca art. 10 L. 311/1958 (con assegni)

Può essere richiesto dai professori universitari di prima e seconda fascia per eccezionali e giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica che richiedano la permanenza all'estero.

Ha durata annuale (anno solare) e non può essere rinnovato l'anno successivo. L'anno non può essere frazionato in più periodi: l'eventuale rientro anticipato impegna comunque un anno ai fini di quanto sopra previsto.

c. Congedo per motivi di studio e di ricerca - ricercatori - art. 8 L. 349/1958

L'autorizzazione di cui all'art.8 della L. 349/1958, può essere concessa al medesimo soggetto per un periodo complessivamente non superiore a cinque anni in un decennio, per periodi anche frazionati non superiori ad un anno.

Durante tale periodo l'interessato conserva il trattamento economico di cui è provvisto, qualora non fruisca, ad altro titolo, di assegni in misura corrispondente o superiore al trattamento medesimo.

d. Aspettativa senza assegni - art.7 L.240/2010

I professori e i ricercatori universitari possono, a domanda, essere collocati per un periodo massimo di cinque anni, anche consecutivi, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono anche al relativo trattamento economico e previdenziale.

3. La domanda andrà presentata contestualmente al Direttore e al Coordinatore di Area di appartenenza del richiedente e dovrà riportare indicazione del programma di attività, della sede o delle sedi presso le quali questa verrà svolta.
4. L'autorizzazione sarà rilasciata dal Direttore sentiti i Consigli di Area competenti previa verifica che sia possibile la sostituzione con altro docente dello stesso o di affine settore scientifico-disciplinare per il regolare svolgimento del corso per lo stesso anno accademico o che non avrà conseguenze sulla programmazione didattica.
5. Durante il periodo di congedo l'interessato sarà esonerato dall'attività didattica e dall'attività di tutorato e non potrà essere titolare di supplenze gratuite o retribuite. Su richiesta dell'interessato è concessa la possibilità di far parte, anche come relatore, delle Commissioni di Dottorato.
6. Entro tre mesi dalla fine dei periodi di congedo di cui ai punti a), b) e c) che precedono, il docente/ricercatore interessato dovrà presentare al Consiglio di Area di afferenza una relazione sull'attività di ricerca svolta nel periodo di congedo. Il Consiglio di Area

dovrà esprimere un giudizio sull'attività svolta. La relazione ed il giudizio espresso dal Consiglio di Area saranno comunicati successivamente al Senato Accademico.

7. Alla fine del periodo di congedo il Coordinatore di Area interessato dovrà comunicare la ripresa in servizio del docente.
8. Il godimento di un periodo di esclusiva attività di ricerca scientifica o di congedo è incompatibile con il mantenimento della carica di Direttore della Scuola. Al Senato Accademico spetta la valutazione della compatibilità del mantenimento delle cariche di Direttore Vicario, componente del Consiglio di Amministrazione, Presidente e componente del Nucleo di valutazione, Coordinatore di Area, Direttore del Laboratorio Interdisciplinare per le Scienze Naturali ed Umanistiche, a seconda delle modalità di fruizione dei congedi/aspettative da parte dei richiedenti stessi. Nel caso in cui la valutazione delle incompatibilità riguardi un componente del Senato Accademico, la stessa competerà al Consiglio di Amministrazione.
I periodi di congedo di cui ai punti a), b) e c) che precedono, anche se trascorsi all'estero, sono validi agli effetti della carriera e del trattamento economico, ma non danno diritto all'indennità di missione.

PARTE IV – ULTERIORI DISPOSIZIONI

Articolo 12 - Valutazione ai sensi dell'articolo 6 c. 14 della Legge 240/2010

1. La *“Relazione annuale sui compiti didattici e di servizio agli studenti”* di cui all'art. 4, comma 3 del presente Regolamento e i risultati delle connesse verifiche confluiranno nella relazione di cui all'art. 6 c. 14 della legge 240/2010.

Articolo 13 - Rinvii

1. Trovano applicazione nei confronti del personale docente e ricercatore della SISSA:
 - a. Gli artt. 66, 68, 69 e 70 del T.U. 3/1957 in materia di aspettative per motivi di salute e per motivi di famiglia e cumulo delle aspettative;

- b. L'art. 71 del D.L. n.112/2008 modificato dalla L. 133/2008 in materia di decurtazioni nei primi 10 gg. di assenza per malattia;
- c. L'art. 3 della L. 537/1993 e art. 22 della L. 724/1994 in materia di congedo straordinario;
- d. L'art. 37 del T.U. 3/1957 in materia di congedo straordinario per matrimonio, nonché in materia di abrogazione dei congedi straordinari o aspettative per infermità per cure termali, elioterapiche, climatiche, ecc.
- e. Gli artt. 6, 7, 8, 9 e 10 della L. 240/2010 in materia di stato giuridico, di mobilità, di revisione del trattamento economico (come disciplinato dal D.P.R 232/2011), del fondo per la premialità e di competenza disciplinare;
- f. Tutte le norme applicabili al personale civile dello Stato che non riportano una esplicita esclusione sull'applicabilità al personale docente universitario.

Articolo 14 - Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento disciplina i compiti didattici e di servizio agli studenti ed entra in vigore a decorrere dal primo anno accademico successivo alla data di approvazione.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applica la normativa vigente, ove compatibile.

Allegato: TABELLA 1 - Standard orari

Let.	Attività	Ore
a1)	insegnamento di corsi e seminari che costituiscono un corso curricolare	numero di ore svolte
a2)	insegnamenti, di norma individuali, impartiti durante l'attività di formazione alla ricerca ai dottorandi in supervisione, che consistono sia nell'impartire nozioni necessarie al progetto di ricerca che in forme di apprendimento attraverso l'esperienza collaborativa	Sino a 80 ore totali per studente, suddiviso in parti uguali tra i supervisori, a meno di diversa comunicazione in proposito da parte del coordinatore del corso di afferenza dell'allieva/o, ad esempio nel contesto della relazione didattica
b)	attività didattica derivata funzionale all'insegnamento (preparazione lezioni e materiale didattico, verifica apprendimento, accertamento del profitto del corso, coordinamento delle attività didattiche e integrative, preparazione e progettazione iniziative formative, tutoraggio e assistenza ad allieve/i dei corsi assegnati, ecc.)	forfettariamente $1.5 \times a1 + 0.5 \times a2$ + ore di esame
c)	attività didattica integrativa finalizzata all'acquisizione di competenze trasversali, esperienze teorico-pratiche di tipo specialistico o di approfondimento, o di formazione interdisciplinare, ivi comprese esercitazioni, attività di laboratorio, visite guidate, seminari, workshop, attività trasversali comuni ai corsi; attività rivolte alle allieve e agli allievi allo scopo di agevolarli e supportarli durante il percorso di studi, migliorandone le condizioni	numero di ore svolte
d1)	tutoraggio di dottorandi in supervisione	forfettariamente = a2

d2)	supervisione di studenti di dottorato non iscritti a corsi SISSA e di laurea magistrale, purché nell'ambito di attività didattiche formalizzate e validate dagli Organi della Scuola	Sino a 40 ore totali per studente; in caso di co-supervisione, suddiviso in parti uguali tra i supervisori, a meno di diversa comunicazione in proposito da parte del coordinatore del corso di afferenza dell'allieva/o, ad esempio nel contesto della relazione didattica
d3)	partecipazione alle commissioni per l'esame di ammissione, per gli esami di passaggio d'anno, per gli esami finali nonché partecipazione e supporto ad ogni altra commissione di selezione e valutazione con riferimento alle attività delle studentesse e degli studenti della Scuola e nell'ambito di attività didattiche in collaborazione con la SISSA	numero di ore svolte
d4)	altre attività istituzionali associate alla didattica, quali ad esempio attività didattiche di divulgazione scientifica o in corsi di orientamento universitario organizzati dalla Scuola, partecipazione ai Collegi Dottorali	numero di ore svolte

Allegato: TABELLA 2 - Riduzioni per incarichi

CARICA ISTITUZIONALE	RIDUZIONE DIDATTICA a1) + a2) art. 3	RIDUZIONE ADDIZIONALE
Direttore	esente da relazione	esente da relazione
Vice Direttore	40	180
Coordinatori di Area; Direttore Laboratorio Interdisciplinare; Membri di Gruppi di Esperti Valutatori (GEV) incaricati dall'ANVUR	40	120
Coordinatori di corsi di dottorato o di corsi di laurea in convenzione, Direttori di Master gestiti o co-gestiti dalla Scuola	20	60
Componenti Commissioni permanenti della Scuola	0	30
Delegati del Direttore e componenti di: Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione, Nucleo di Valutazione, Consiglio Scientifico Medialab, Commissione Paritetica Allievi Docenti, Presidente del CUG, Responsabile benessere animale	20	60
Specifici incarichi gestionali o di ricerca attribuiti dalle Aree e approvati dal Senato o attribuiti dalla Direzione	max 30	max 120
Incarichi attribuibili dalle Aree, sino a:		
Titolari di progetti ERC o assimilabili	20	40
Coordinatori nazionali di progetti complessi in collaborazione con altri Enti	20	40
Coordinatori locali di progetti complessi in collaborazione con altri Enti	10	20
Preparazione di domande di finanziamento sottomesse	10	20
Responsabile del laboratorio in qualità di preposto o assimilabili (stabulario)	20	40
Componenti OPBA (Organismo preposto al benessere degli animali)	10	30